

FORME DI INTEGRAZIONE A ROMA
TRA L'ETÀ MONARCHICA E LA PRIMA REPUBBLICA:
QUALCHE ULTERIORE CONSIDERAZIONE

Per la trattazione di una tematica politica tra le più suggestive nella storia delle origini non dispongo, in questa sede, che di un breve spazio. Del problema in esame, davvero vasto e complesso, toccherò dunque alcuni aspetti soltanto; all'interno, inoltre, di uno sguardo che sarà necessariamente di estrema sintesi.

Per cercar di comprendere alcuni dei meccanismi direi soprattutto psicologici che, fino dalle origini, favorirono l'estendersi a dismisura della cittadinanza romana si può, io credo, partire da un episodio nella storia della *res publica* particolare, anche se relativamente tardo e piuttosto noto (e quindi esaminato infinite volte). Nel corso dell'anno 200 a.C., alla vigilia della guerra contro la Macedonia, di fronte ad un'assemblea etolica che cercava di influenzare per distoglierla dall'alleanza con Roma, il messo di Filippo V rimproverò all'*urbs* l'abitudine a comportarsi con durezza e crudeltà verso i suoi stessi *socii*; e ricordò, in proposito, che, anche di recente, essa non aveva esitato a trasformare Capua, centro un tempo ricco e felice dell'Italia centrale, nel *sepulcrum ac monumentum Campani populi*. Il legato di Roma, L. Furio Purpurione, ebbe però buon gioco nel replicargli, sottolineando come, con tale misura, il senato ed il popolo romani avessero inteso punire la città campana per il tradimento compiuto passando dalla parte di Annibale, un'azione tanto più vergognosa a causa dei molti benefici di cui la stessa Capua aveva fruito in passato. Tra questi spiccava, in particolare, la concessione della cittadinanza, ottenuta secoli prima; proprio le fasi dell'acquisizione, sottolineate dallo stesso Livio per bocca di Purpurione (*Hi homines [= scil. Campani] ...cum...ipsos foedere primum, deinde conubio atque inde cognationibus, postremo civitate coniunxissemus...*)¹, sono quelle che più ci interessano.

All'interno di questo passo l'elemento cui rivolgere la nostra attenzione è senz'altro quello del *conubium*. A differenza di quanto sembra sottintendere la frase di Tito Livio, nel suo momento primo la nozione di *conubium*, l'insieme cioè delle condizioni necessarie a far sorgere il rapporto matrimonio, si definisce – e lo hanno ribadito più volte, in

¹ Liv. XXXI, 29-31.

passato, grandi studiosi quali E. Volterra², A. De la Chevalerie³ e, *in primis*, F. De Visscher – «essentiellement par opposition à celle de la *civitas*, pour marquer une communauté...» che è sì «partielle, mais plus large que celle-ci»⁴; parziale, cioè, perché in origine essa esclude, in Roma come in altri centri del Lazio, anche una parte degli stessi cittadini, più ampia perché, viceversa, si estende ad abbracciare tutti gli appartenenti ad una particolare classe (o, meglio, ad una casta...) su una superficie coincidente forse con una regione intera.

Almeno alle origini, dunque, il *conubium* non è in alcun modo una funzione della *civitas*, con cui solo in un secondo tempo finisce per saldarsi e quindi per coincidere. Per questo stesso motivo, però, il nostro requisito non si può neppur definire come il simbolo dei vincoli che uniscono individui politicamente uguali⁵; né equivale semplicemente al diritto di contrarre matrimonio con uno straniero⁶. Soprattutto se al termine ‘politico’ si attribuisce la valenza etimologica stretta di ‘conseguente alla nascita della *polis*’, ciò che all’interno di queste due definizioni finisce per non soddisfare assolutamente è proprio il fatto che al *conubium* venga ascritto a priori un simile carattere. Considerato dal De Visscher come una delle espressioni più caratteristiche della comunità latina primitiva, questo rapporto connota infatti un mondo dominato «par une foule de petites aristocraties locales, sortes de ‘baronies’, ‘châtellenies’ ou ‘manors’, unies dans la défense de leurs intérêts»⁷, ma non ancora contraddistinto dalla presenza delle città-stato.

In realtà, quindi, il *conubium* è un requisito a sé stante, che definirei pregiuridico perché anteriore al sorgere della *civitas*, della quale anzi – è questo il passaggio che spero di chiarire qui, forse prima di tutto proprio a me stesso – favorirà grandemente il diffondersi. Dopo la nascita delle *poleis* la sua funzione fondamentale sembra infatti essere divenuta quella di costituire un primo legame, diverso da quello politico *stricto sensu*, tra realtà talvolta ancora reciprocamente estranee, creando il prezioso *trait-d’union* delle *cognationes*, di quei vincoli familiari, cioè, che a loro volta finiranno poi coll’agevolare, durante l’epoca storica, l’assorbimento di comunità intere da parte di Roma.

² E. VOLTERRA, *La nozione giuridica del conubium*, «Studi in memoria di Emilio Albertario», II, Milano 1950, pp. 349-356, in part. p. 357.

³ A. DE LA CHEVALERIE, *Observations sur la nature du ‘conubium’ et la situation juridique des Campaniens avant et après les guerres d’Annibal*, «RIDA» Sér. III, (1954), pp. 271-281, in part. p. 273.

⁴ Così F. DE VISSCHER, ‘Conubium’ et ‘civitas’, «RIDA» I (1952), pp. 401-422, in part. p. 404.

⁵ Così Schwegler, riportato da DE VISSCHER, ‘Conubium’ cit., p. 404, nota 9.

⁶ Così Cuq e Sherwin-White, riportati da DE VISSCHER, ‘Conubium’ cit., p. 404, nota 8.

⁷ Così DE VISSCHER, ‘Conubium’ cit., p. 413 (cfr. anche p. 405; 406). Cfr. anche A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman citizenship*, Oxford 1973², pp. 7 ss.

Pienamente spiegabile con il patriottico orgoglio di chi ha visto ormai da tempo affermarsi il dominio dell'Urbe sul mondo, l'idea di Livio secondo cui il *conubium* fu originariamente concesso ai Campani dal senato e dal popolo di Roma *dopo* la stipulazione di un *foedus* – un *foedus iniquum*, secondo ogni probabilità – sembra perciò da respingersi, soprattutto pensando al contesto di un'Italia ancora lungi dall'essere completamente romanizzata. In primo luogo mi pare francamente da escludere che con il termine *foedus* si possa designare l'atto, oltre tutto di per sé assai dubbio, di *deditio* compiuto dai Campani alla vigilia della prima guerra sannitica; e, comunque, nel momento in cui questo eventualmente si compì i rapporti e l'interscambio che diedero vita alle *cognationes* tra i notabili delle due città sembrano essere stati operanti da tempo e ormai di fatto stabili. Pare dimostrarlo la decisione presa proprio allora dalla cavalleria campana, arma nobiliare per eccellenza, di non impegnarsi in battaglia sul campo del Veseri, dove pure le altre forze della Lega affiancavano i Latini contro le legioni⁸; e, quand'anche si volessero supporre per questa particolare scelta politica degli aristocratici campani moventi diversi da un legame consolidato con i loro pari dell'Urbe, non si potrebbe ignorare il fatto, almeno altrettanto significativo, che fu proprio un console di probabile origine campana, P. Decio Mure, a guidare i Romani in quella circostanza e addirittura, secondo la tradizione, a sacrificare la propria vita per la loro vittoria⁹. Considerati insieme (e inevitabilmente messi in rapporto tra loro...), i due eventi escludono, almeno a parer mio, la possibilità che si tratti di una coincidenza. Tra Roma e i Campani, dunque, questo rapporto¹⁰ esisteva già, forse fino dalla presenza, antichissima, di un dominio etrusco sulla regione; un rapporto e una condotta che vennero poi ratificati con il riconoscimento della *civitas sine suffragio honoris causa*¹¹ da parte della potenza egemone alla stessa Capua.

Proprio il *conubium* – ripetiamolo ancora una volta – si rivela qui l'elemento decisivo. Torniamo dunque al tratto che più gli è caratteristico nel suo primo manifestarsi. Nato, a quanto ne sappiamo, in un periodo estremamente arcaico, all'interno cioè di un Lazio nel quale la nozione di *civitas* andava ancora formandosi o addirittura non esisteva

⁸ Sull'alleanza tra Latini e Campani e sulla battaglia del Veseri: Liv. VIII, 8; X, 28, 15; Val. Max. VI, 4, 1; Cic., *de fin.* I, 7, 23; *de off.* III, 31, 112; [auct.] *de vir. illustr.* 26, 4; 28, 4 (secondo quest'ultimo autore è un fiume: *apud Vesperim fluvium*).

⁹ Sulla *devotio* del primo Decio Mure (riferita, per la verità, da una tradizione piuttosto tarda) le fonti sono pressappoco le stesse citate alla nota precedente: cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman republic*, I, Cleveland 1951 (repr. 1968), p. 135.

¹⁰ Che il *conubium* sia un rapporto tra coloro *qui nuptias contrahunt* lo sostengono, tra gli altri: VOLTERRA, *La nozione cit.*, pp. 357; 358; DE VISSCHER, 'Conubium' cit., p. 403; DE LA CHEVALERIE, *Observations cit.*, pp. 273-274.

¹¹ Liv. VIII, 14, 10.

affatto, alle sue origini almeno esso non può, come si è pensato talvolta, essere fatto dipendere da trattati che, viceversa, sono «la conséquence toute naturelle de la formation de centres rivaux et marquent les diverses phases de leurs alliances ou de leurs luttes pour l'hégémonie»¹². Chi parla pensa addirittura, già l'ho anticipato altrove, che questo requisito possa essersi inizialmente connotato come una sorta di filtro, di primitiva barriera castale a carattere gentilizio instaurata dagli aristocratici all'interno del Lazio preurbano¹³, una barriera che, avanti l'origine stessa delle città, avrebbe costituito, all'interno di uno spazio non ancora parcellato da confini politici, il marchio d'identità di un intero cetto, già cosciente di sé¹⁴; e ritiene che, dopo la nascita e il definitivo organizzarsi delle *poleis*, esso sia apparso a questa stessa componente come l'elemento in grado di ristabilire e rinsaldare i rapporti tra le *gentes* anche al di là delle neonate frontiere cittadine¹⁵.

Proprio per questi accordi, che avevano fino ad allora costituito lo strumento essenziale di un dominio aristocratico esteso probabilmente all'intero Lazio¹⁶, il consolidarsi della *civitas* rappresentò tuttavia, all'inizio almeno, una gravissima minaccia. «Sia sul piano della sfera religiosa, della partecipazione politica e dei ruoli militari che, infine, su quello della sfera giuridica, il cittadino e solo il cittadino» era infatti ora legato «alla sua città da vincoli e doveri affatto esclusivi» (o piuttosto, io direi, almeno teoricamente esclusivi...). «E per questo stesso motivo lui solo, diversamente da ogni altro individuo non cittadino, poteva vantare diritti ed esercitare funzioni»¹⁷. Avvenne dunque per

¹² Così DE VISSCHER, 'Conubium' cit., p. 406.

¹³ Per tutti, cfr. G. BRIZZI, *La 'cavalleria' dei Romani. L'etica aristocratica fino all'età delle guerre puniche*, «L'immagine riflessa» XII (1989), pp. 335 ss. Un analogo concetto è espresso in DE VISSCHER, 'Conubium' cit., p. 406.

¹⁴ Cfr. DE VISSCHER, 'Conubium' cit., p. 411. Egli sottolinea come dovunque – a Roma non meno che ad Ardea, a Tibur quanto a Praeneste – si trovino tracce di «cette division fondamentale entre patriciens, *primores, proceres, optimates*, κρειττοῦς οὐ οἰκοί (les maisons nobles) d'une part, et la *plebs, multitudo* οὐ πλῆθος, d'autre part»; e ricorda come questa partizione – e quindi evidentemente il *conubium* – sembri avere valore per i plebei non meno che per i patrizi: significativo, in proposito, è l'episodio di Ardea (ricordato alla nota 22), dove sono i plebei ad opporsi alle nozze di una delle loro donne con un patrizio (Liv. IV, 9, 6).

¹⁵ *Ibid.*, p. 412.

¹⁶ *Ibid.*, p. 413. Sull'estensione del dominio aristocratico cfr. p. 411; ove, alla nota 21, lo stesso De Visscher non solo cita assai opportunamente le parole di Appio Claudio in Dionigi di Alicarnasso (VI, 62, 4: ἀριστοκρατεῖται δὲ καὶ τὰ ἔθνη τὰ περὶ ἡμῶν ἄπαντα...), ma rimanda alla nutritissima documentazione raccolta da M. GELZER, *PW* XII, 1, 1924, c. 946, s.v. *Latium*. Che la partizione in classi fosse veramente antichissima, ma capace di superare anche il trauma di un sinecismo forzato sembra dimostrarlo il resoconto, significativo pur se chiaramente inventato, dell'assorbimento di Alba Longa; sostanzialmente concordi, le fonti (Liv. I, 30, 1-2; cfr. Dion. Hal. III, 29, 5-7) lasciano chiaramente intendere che le *gentes* albane inserite nei ranghi dei *patres* in Roma furono quelle stesse che già godevano di un simile *status* nella città di origine.

¹⁷ Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 'Ius commercii', 'conubium', 'civitas sine suffragio'. *Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità romano-campane*,

questa ragione che il più antico istituto del *conubium*, in certo qual modo alternativo ad essa, entrasse in crisi. Rispetto alla distinzione, sociale e soprattutto religiosa, che quel primo requisito aveva proposto in origine, la *civitas* innalzava ora una barriera del tutto nuova e diversa, e perciò stesso assai difficile da superare, una barriera per così dire spaziale, segnata dai confini territoriali tra le varie *poleis*; sicché, se è vero che le due realtà originarie, *civitas* e *conubium*, s'intersecano forse più che giustapporsi, è certo però che esse «ne se recouvrent pas»¹⁸.

Tra i due requisiti esisteva, dunque, uno iato, nettissimo, che però il ceto dominante, anche per l'innata esogamia delle *gentes*¹⁹, dovette sforzarsi ben presto di colmare: occorre, infatti, agli aristocratici mantenere vivi in qualche modo i fecondi contatti con i loro pari, che la circolazione, del tutto libera nel precedente ambito preurbano, aveva reso importanti e fecondi²⁰. Per le loro stesse caratteristiche, alcune particolari istituzioni del primitivo diritto civile, e cioè lo *ius commercii* nella sua forma più arcaica²¹ e lo *ius migrandi*²², sembrano dunque essere state concepite allo scopo preciso di gettare un ponte fra *conubium* e *civitas*, così diversi tra loro. Il primo di quegli antichi istituti giuridici conferiva a colui che si trasferisse la capacità di svolgere attività nel nuovo centro, ma anche di possedervi, acquisendo beni *in loco* (e il pensiero corre, nel caso specifico, alla dote delle spose...); il secondo gli permetteva di divenire, entro un ragionevole lasso di tempo, *civis* a pieno titolo della nuova patria. Per la natura stessa dell'antica condizione cittadina essi – vale forse la pena di anticipare brevemente qui una notazione sulla quale saremo costretti a tornare in seguito – paiono però essere stati concepiti entrambi pensando esclusivamente alla componente maschile.

Divenute in seguito parti essenziali della *civitas sine suffragio*²³, le

«Le strade del potere. *Maiestas populi Romani Imperium Coercitio Commercium*», racc. A. Corbino, Catania 1994, p. 16.

¹⁸ Così DE LA CHEVALERIE, *Observations* cit., p. 273.

¹⁹ Cfr., per tutti, G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli 1995², pp. 47 ss., in particolare pp. 87-118.

²⁰ È ovviamente pensando a questi interessi, non certo alla tutela degli umili, che va da allora crescendo «il valore... delle pratiche di ospitalità del re o dei grandi signori aristocratici e, con ciò, il loro crescente 'giuridizzarsi'» (CAPOGROSSI COLOGNESI, '*Ius commercii*' cit., p. 17).

²¹ *Op. cit.*, p. 20, nota 35 (ove precedente bibliografia).

²² Perfettamente colta da CAPOGROSSI COLOGNESI («E qui tuttavia incontriamo anche un limite intrinseco all'istituto in questione, giacché l'assimilazione dello straniero al romano e viceversa resta circoscritta alla realtà immediatamente posta in essere...») Soprattutto: «dove si ha a che fare con un beneficiario del *commercium* recepito a titolo individuale da Roma, cosa accadrà alla sua morte?»: *op. cit.*, pp. 22-23), l'aporia essenziale che riguarda il *commercium* pare risolversi ove a questo si colleghino gli altri istituti, che, del resto, appaiono ad esso costantemente correlati, e precisamente il *conubium*, con la possibilità di procreare figli legittimi, e, naturalmente, lo *ius migrandi*, la cui presenza basterebbe, in sé, a risolvere il problema.

²³ Su *civitas sine suffragio* (e *municipium*) v. A. BERNARDI, *I 'cives sine suffragio'*, «Athe-

forme dello *ius commercii* e dello *ius migrandi* erano dunque anteriori ad essa; e, rispetto ad essa, costituivano – come sembra avere ben compreso lo Sherwin-White²⁴ – la premessa funzionale forse più autentica. Partendo dal *conubium* – che, in progresso di tempo, venne poi connotandosi a sua volta come uno *ius*; e, per riprendere il già ricordato concetto del De Visscher, si esprime quindi sempre più come il frutto di un trattato o la concessione di un potere egemone, fosse o no quello romano – queste espressioni del più antico diritto si prestarono egregiamente a fungere da ponte tra *civitates* diverse, facendone di fatto una sola attraverso l’interscambio matrimoniale tra le rispettive classi dirigenti; un interscambio – cominciamo a ripeterlo – il quale consentisse anche ai maschi di trasferirsi da un centro all’altro. Comunque sia, muovendo da esse si può forse spiegare l’origine della particolare forma di unione politica che i Latini dividevano già in età assai alta e che Dionisio definisce con il termine greco di *isopoliteia*; e comprendere altresì il particolare atteggiamento romano che “led, when extended beyond the boundaries of Latium, to the creation of the *municipium*”²⁵.

Partendo da simili considerazioni, infatti, si possono forse intuire meglio anche i caratteri e le finalità della *civitas s.s.* Essa non va, almeno a mio avviso, considerata aprioristicamente né come un riconoscimento *honoris causa* – così i Romani sembrano averla intesa, per esempio, nel caso dei Campani²⁶ – né come una misura punitiva – *pro poena* – quale, viceversa, sembrano essersela sentita imporre, appena trent’anni dopo, gli Equi e una parte degli Ernici²⁷. Mirando essenzialmente – nella sua impostazione consueta almeno – a garantire alla classe dirigente romana un ricambio costante e l’acquisizione di energie sempre nuove senza alterare in alcun modo le strutture preesistenti degli Stati con cui essa veniva in contatto, la *civitas s.s.* sembra essere stata semplicemente una forma istituzionale di grande funzionalità. Così, è verosimile che le opposte espressioni impiegate da Livio tradu-

naeum» XVI (1938), pp. 239-277, in part. p. 276 s.; SHERWIN-WHITE, *The Roman citizenship* cit., pp. 39-59, in part. 47-50; 200 ss.; E. MANNI, *Per la storia dei municipi fino alla guerra sociale*, Roma 1947; M. SORDI, *I rapporti romano-ceriti e l’origine della civitas sine suffragio*, Roma 1960; M. HUMBERT, *Municipium e civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale*, Roma 1978. Cfr. anche: G. CLEMENTE, *Dal territorio della città all’egemonia in Italia*, «Storia di Roma», II, 1, Torino 1990, pp. 19-38, in part. 27 e nota 15; M.R. TORELLI, *I rapporti tra Italici e Romani*, «Italici in Magna Grecia: lingua, insediamenti e strutture. Atti del Convegno, Acquasparta, 30-31 maggio 1986», a cura di M. TAGLIENTE, Venosa 1990, pp. 93-103.

²⁴ Questo atteggiamento non preclusivo «led, when extended beyond the boundaries of Latium, to the creation of the *municipium*»: così SHERWIN-WHITE, *Roman citizenship* cit., p. 15.

²⁵ Dion.Hal. VI, 63, 4; cfr. VII, 53, 5; VIII, 35, 2; 76, 2; etc. Cfr. SHERWIN WHITE, *Roman citizenship* cit., pp. 15; 32, nota 1.

²⁶ Liv. IX, 45, 5-9; cfr. IX, 43, 23-24. Sul problema, da ultima, L. CAPPELLETTI, *Il ruolo dei fetiales e il concetto di civitas in Liv. IX, 45, 5-9*, «Tyche» XII (1997), pp. 7-13.

²⁷ Liv. VIII, 14, 10; cfr. VIII, 19, 4-14.

cano semplicemente la diversa percezione che ne ebbero i suoi fruitori: sentita, cioè, come punizione o come ricompensa secondo le circostanze in cui veniva acquisita e secondo il grado di coinvolgimento delle comunità che erano assorbite in essa, era inevitabile che la *civitas s.s.* generasse intollerabili sensi di costrizione ogni qual volta Roma avesse, anche senza volerlo, forzato in qualche modo le tappe del loro inserimento.

Resta dubbio, invece, se il processo abbia funzionato solo in una fase ormai avanzata e in certo qual modo definita del rapporto tra Stati, come forma per così dire istituzionale; se abbia rappresentato cioè il frutto di una situazione politicamente codificata nei reciproci impegni di un *foedus*, o sia stato offerto e persino imposto unilateralmente da parte di una potenza egemone, e quindi abbia costituito una misura collettiva, applicabile solo a comunità intere e a tutte le loro classi dirigenti; o se, in un primo tempo almeno, abbia potuto agire anche a livello individuale. È possibile, cioè, pensare che le forme giuridiche su cui si regge la *civitas sine suffragio* abbiano embrionalmente operato talvolta anche prima e al di fuori dei limiti di essa, funzionando come norme a sé stanti?

Questa è la prima domanda. Un'altra ve n'è, poi, preliminare e almeno altrettanto importante. Quali vantaggi avrebbero offerto forme simili, se fossero state applicate individualmente? Nella fase più arcaica non erano certo mancati i contatti tra le varie aristocrazie; ma si erano realizzati essenzialmente attraverso l'uso, chiaramente individuabile, di alcuni strumenti di altra natura, o almeno dai caratteri in gran parte diversi. In un primo momento era stato naturale il sinecismo: un processo, come è stato definito²⁸, «di “cannibalismo”, di magico assorbimento delle energie del nemico» o dell'inferiore. Questo veniva, tuttavia, pienamente integrato; e, come sembra dimostrare l'episodio, leggendario ma ugualmente significativo, della conquista di Alba, anche i suoi notabili mantenevano invariata, all'interno del nuovo organismo, la loro originaria posizione di privilegio²⁹. Poi, e per qualche tempo anche dopo il formarsi della *civitas*, era stato possibile il trasferimento da un luogo all'altro (e non solo all'interno del Lazio...) di *gentes* intere, che si riusciva ad integrare politicamente in seno alle città e ad insediare entro il loro territorio. Tra i casi più celebri di questa «mobilità orizzontale» figurano forse la venuta a Roma di Lucumone-Tarquinio³⁰ e soprattutto quella di Atta Clausus, di ceppo sabino, trasferitosi

²⁸ CAPOGROSSI COLOGNESI, *'Ius commercii'* cit., p. 5.

²⁹ Gli Iulii, i Servilii, i Quinctii, i Geganii, i Curiatii, i Cloelii, da Alba, entrano nei ranghi dei *patres* in Roma: Liv.I, 30, 1-2; Dion.Hal. III, 29, 5-7 (con un elenco leggermente diverso).

³⁰ Su Lucumone-Tarquinio, per tutti: Liv.I, 34 s.

dal Regillo con tutta la sua stirpe³¹; mentre la traccia di ulteriori episodi, pur ignoti alla storia scritta dell'Urbe, traspare, nella toponomastica, dai nomi di chiara matrice gentilizia dati ad alcune fra le curie e le tribù territoriali più antiche³².

L'ultima tra queste forme primitive di rapporto era, naturalmente, costituita proprio dal matrimonio. Ma, ciò che è opportuno sottolineare, nel periodo più arcaico questo secondo tramite destinava allo scambio le donne soltanto; e, se è vero che, grazie anche al costume assai diffuso dell'infanticidio femminile³³, esse rappresentavano una «merce rarificata»³⁴ e quindi preziosa, che spesso obbligava, in caso di penuria, alla pratica del ratto³⁵, è altrettanto indiscutibile che, nelle società primitive, i figli maschi non si allontanavano mai dai loro genitori³⁶. A giustificare una simile condotta deve avere contribuito senz'altro il fatto che la componente maschile finiva, non meno dell'altra, per essere drasticamente falciata da «omicidî e “incidenti sul lavoro” (es. incidenti di caccia e di guerra)»; ma anche il fatto che «il maschio, come principale produttore di alimenti, era più redditizio per il gruppo»³⁷.

Che questi due aspetti avessero il loro peso anche a Roma sembrano confermarlo tutti gli episodi relativi alla storia delle origini: da quello, cioè, che è forse il primo caso di alleanza matrimoniale tra notabili riportato nelle fonti, le nozze tra la figlia di Tarquinio il Superbo e Ottavio Mamilio di Tuscolo³⁸, fino alle modalità di scioglimento del *conubium* con i Latini nel momento che precedette lo scontro al Regillo. Nella circostanza, infatti, mentre si consentì alle numerose donne latine sposate ai Romani di scegliere se restare con i mariti o tornare alle famiglie di origine, stabilendo altresì che le figlie nubili avrebbero seguito la sorte delle madri, si impose categoricamente ai nati di sesso maschile di restare presso la famiglia paterna³⁹.

³¹ Liv. II, 16, 4; 61, 5; IV, 3, 14; X, 8, 6; Dion. Hal. V, 40, 5; Suet., *Tib.* 3, 1, 2; Plut., *Publ.* 21, 4, 10; Tac., *ann.* IV, 9, 3; XI, 24, 2.

³² G. FRANCIOSI, *Andreas Alföldi e il problema delle tribù gentilizie*, «Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana», III, Napoli 1995, pp. 3 ss.; M. PALLOTTINO, *Origini e storia primitiva di Roma*, Milano 1993, pp. 132; 164; 178 etc.

³³ Si ricordi, in proposito, il divieto attribuito a Romolo, di uccidere la primogenita e gli infanti fino a tre anni: Dion. Hal. II, 15, 1. Cfr. E. PERUZZI, *Le origini di Roma*, I, Firenze 1970, pp. 67; 115; 117. Forse proprio a questa consuetudine va fatta risalire la *penuria mulierum* di cui, per le origini di Roma, parla Liv. I, 9, 1 (cfr. Dion. Hal. II, 31. Plutarco – Numa 11 – ricorda inoltre che per la morte degli infanti sotto i tre anni non era previsto il lutto): così G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli 1995, p. 103 e nota 46.

³⁴ La definizione è in FRANCIOSI, loc. cit.

³⁵ Per es. Liv. I, 9, 1 ss.; 9, 8-9; 10, 2; Dion. Hal. II, 31, 1; Flor. I, 1, 10; Plut., *Rom.* 17. Cfr. FRANCIOSI, *Clan gentilizio* cit., pp. 100; 101, nota 42; 102, nota 45 (ove bibliografia).

³⁶ F. HOEBEL, *Il diritto nelle società primitive*, trad. it., Milano 1973, pp. 116 ss.

³⁷ Così FRANCIOSI, *Clan gentilizio* cit., p. 105, nota 50.

³⁸ Liv. I, 49, 9; Dion. Hal. IV, 45, 1; cfr. Cic., *ad Att.* 9, 10, 3; *de nat. deor.* 2, 6.

³⁹ Dion. Hal. VI, 1, 2.

Alle forme originarie di assorbimento cui si è accennato sopra si finì, tuttavia, col non poter ricorrere più; o, comunque, si finì col considerarle del tutto insufficienti. La pratica dei sinecismi, spontanei o forzati che fossero, era destinata a cessare naturalmente, sia per il progressivo scomparire delle piccole realtà preurbane, quando queste, via via inglobate, cedettero il posto ad un più ristretto numero di nuclei maggiori che sarebbe stato assai problematico assorbire; sia per l'accrescersi delle distanze; sia, infine, perché i popoli con cui si veniva in contatto erano ormai culturalmente sempre più diversi⁴⁰. Per il trasferimento di *gentes* intere i confini tra le città-stato rappresentavano inoltre un ostacolo sempre meno valicabile: all'interno del nuovo mondo latino lo spostamento di grandi masse doveva infatti suscitare reazioni crescenti di sospetto e di timore, evocando agli occhi delle società cittadine di V secolo lo spettro, incombente e intollerabile, del *ver sacrum*⁴¹. Quanto all'offerta delle spose, infine, la nascita e il rafforzarsi della *civitas* doveva avere tolto a questo antichissimo strumento delle alleanze tra aristocratici molta della sua originaria efficacia. Un *pignus* assai più importante sarebbe stato costituito, invece, dai maschi della *gens*; il cui interscambio deve, oltretutto, essere apparso come una felice combinazione tra ambedue le forme precedenti, perpetuando da un lato con molto maggiore efficacia il passato sistema matrimoniale, trapiantando dall'altro, funzionalmente e senza i pericoli e gli inconvenienti della migrazione di massa, un pollone della *gens* in un ambito diverso da quello di origine.

Fino dal momento, però, in cui qualcuno concepì una simile idea, si pose evidentemente un grave problema. Priva di voto, la donna non aveva inciso mai in alcun modo sulla composizione della *civitas*; e allo stesso tempo, divenendo proprietà del marito, aveva costantemente trasmesso a lui la capacità giuridica di acquisire la dote che portava con sé. Nell'età più arcaica neppure l'assenza del *conubium* aveva costituito un vero ostacolo; ed erano state possibili persino «les unions avec des plébéiennes, que par l'acquisition de la *manus (usu)* il était aisé d'intégrer dans le patriciat»⁴². Al nuovo venuto di sesso maschile, sempre di condizione elevata, era necessario, viceversa, garantire non

⁴⁰ Cfr. E. BADIEN, *Foreign clientelae*, Oxford 1967, p. 25.

⁴¹ Sul *ver sacrum*: E. SERENI, *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma 1955 (rist. 1971), pp. 182 s.; H.J. ROSE, «*Oxford Classical Dictionary*», Oxford 1949, p. 941, s.v. *ver sacrum*; W. EISENHUT, *PW XV*, 2 (1955), cc.911 ss., s.v. '*ver sacrum*'; J. HEURGON, *Le ver sacrum dans les religions italiques et romaines*, «REL» XXXIII (1955), p. 49; Id., *Le ver sacrum romain de 217*, «Latomus» XV (1956), pp. 137 ss.; Id., *Les printemps sacrés dans la religion italique et romaine*, «Bull. sem. class. Univ. Liège» III (1955), pp. 1 ss.; Id., *Trois études sur le ver sacrum* (= *Coll. Latomus*, 26), Bruxelles 1957, pp. 1 ss. L'accostamento tra migrazione delle *gentes* (dei *Claudii*, in particolare...) e *ver sacrum* è proposto da FRANCIOSI, *Clan gentilizio* cit., p. 107, nota 55.

⁴² Così DE VISSCHER, '*Conubium*' cit., p. 410.

solo la proprietà di quei beni che ne avrebbero mantenuto lo *status* anche nella nuova patria; ma il pieno diritto alla nuova cittadinanza.

Eccoci, dunque, tornati alla questione di fondo. Al di là degli episodi e delle figure, pur emblematiche, che costellano l'intera storia delle origini (Servio Tullio, per esempio, e fors'anche Valerio Publicola), controverse perché leggendarie e, comunque, dai contorni estremamente sfumati, lo *ius commercii* e lo *ius migrandi*, che abbiamo visto efficacemente preposti proprio a questa funzione nel quadro della *civitas s.s.*, furono, in un qualche momento della storia delle origini, programmaticamente impiegati per consentire a singoli individui di cambiare residenza? E, ancora, una simile misura poté, a sua volta, bastare per attirare aristocratici dalle altre città già prima della conquista o dell'assorbimento di esse e senza che esistessero accordi politici preliminari in tal senso? Infine, il carattere di comunità 'aperta' fu proprio di Roma soltanto o fu comune a molte, se non a tutte, le realtà dell'Italia antica; e quindi l'afflusso che permise il rinsanguarsi della classe dirigente romana fu, fin dall'inizio, solo uno dei tanti momenti, anche se certo il più ricco, di un interscambio multipolare?

La risposta pare implicita. A tutte queste domande si deve, penso, rispondere di sì. Per mettere in evidenza fino in fondo le linee di un simile processo occorrerebbe ripercorrere con estrema cura l'intero tessuto della storia più arcaica dell'Italia e, in particolare, di Roma; cosa non attuabile qui, e, comunque, in assoluto mai possibile del tutto. Ma, anche ad un semplice sguardo, al caso, già considerato, dei Campani, si accompagna almeno quello di Volumnio Flamma Violens, di origine perusina, su cui torneremo brevemente in seguito. È noto che con gli Etruschi (forse proprio perché esisteva questa forma, più spontanea e insieme più solida di rapporto...) mancò a lungo qualunque tipo di *foedus*, esistendo solo *indutiae... viginti, triginta, persino centum annorum*⁴³.

Certo occorre, io credo, pensare che al rafforzamento di simili vincoli abbiano contribuito in via preliminare anche altre delle forme per così dire pregiuridiche, proprie cioè del più antico patrimonio della tradizione gentilizia; e viene da chiedersi se, per esempio, il conseguimento di quelle prerogative, ancora una volta le stesse⁴⁴, che l'*hospitium publicum* estendeva ai membri di due comunità gemellate sia stato preceduto a sua volta ed in qualche modo permesso, per il singolo,

⁴³ Cfr. SHERWIN-WHITE, *Roman citizenship* cit., pp. 123-124; CLEMENTE, *Dal territorio* cit., p. 31 (il quale mette opportunamente in rapporto «il regime fondato sulle *indutiae*» e gli stretti rapporti con le aristocrazie locali).

⁴⁴ «*Conubium, commercium* et, selon toute vraisemblance, *ius migrandi*»: così HUMBERT, *Municipium* cit., p. 142.

dal corrispondente rapporto privato con un membro della contrapposta aristocrazia. Certo, non si può non convenire che nulla sappiamo, in realtà, «circa il modo in cui, concretamente, la protezione allo straniero era...assicurata, ...in particolare per il caso dell'*hospitium privatum*»⁴⁵; ma è vero, altresì, che l'*hospitium* «...is more a personal and individual relationship, of private rather than public friendship, though in fact generalized to apply to all citizens of both communities»⁴⁶. È dunque verosimile che forme di questo genere, probabilmente istintive all'interno di un Lazio ancora senza confini di fatto, siano state formalizzate e preservate con cura anche dopo la nascita della *polis* da parte di un'aristocrazia gelosa dei propri privilegi; e siano state poi, non meno dei *sacra privata*, rese in qualche modo cogenti anche per le strutture della *res publica*.

Alla luce di tutte queste considerazioni appare ugualmente logico il fatto che, dopo essere stati in un certo senso costretti, dalla stessa richiesta dei plebei di leggi scritte, a definirla nelle *Tabulae*⁴⁷, sulla questione del *conubium* i patrizi siano stati poi pronti a fare marcia indietro nel volgere di pochi anni soltanto. Solo per il tramite del *conubium* – che, aperto secondo l'espressione liviana *externis finitimisque*, andava ben oltre i limiti della *civitas* – essi riuscivano ora ad assorbire forze fresche dalle aree limitrofe. Ma, cessati via via tanto il fenomeno sinecistico (e, con esso, l'assimilazione diretta in blocco dei patriziati locali), quanto il trasferimento puro e semplice di intere *gentes* da un territorio all'altro, quelli attuati da un certo momento in poi sul tronco della *res publica* non furono che semplici innesti individuali, i germogli trapiantati da grandi clan che conservavano però altrove il loro tronco principale; e che, quindi, praticavano forse altrove il culto del focolare e gli altri *sacra gentilizi*, avevano certo solo altrove la loro sede primitiva ed il luogo di sepoltura comune. Per questo stesso motivo (ed anche perché, dopo l'aggiunta delle *minores gentes*, il numero dei patrizi all'interno della città non avrebbe potuto essere accresciuto all'infinito) i nuovi venuti finivano però da tempo, probabilmente fino dall'età dei Tarquinî, per essere relegati nel novero dei plebei. Tale situazione, che non aveva costituito un problema nei primi tempi della repubblica, quando – come è ormai accettato dai più – il consolato era aperto ad entrambi gli ordini, divenne tuttavia inaccettabile ora, di fronte alla 'serrata' del patriziato: in nome di un vantaggio, la gestione

⁴⁵ Così CAPOGROSSI COLOGNESI, *'Ius commercii'* cit., p. 18.

⁴⁶ Così SHERWIN-WHITE, *Roman citizenship* cit., p. 54, nota 5.

⁴⁷ Le ultime due, secondo Cic., *de re pub.* II, 37, 53. Sulla questione di decemviri e *conubium* cfr., per tutti, G. POMA, *Tra legislatori e tiranni: problemi storici e storiografici sull'età delle dodici tavole*, Bologna 1984, pp. 264 ss.

esclusiva del potere, che appariva gretto e comunque provvisorio, il nucleo gentilizio originario rischiava di vanificare prospettive di incremento preziose agli occhi dell'aristocrazia tutta. Non mi sembra dunque improbabile che proprio dai nuovi venuti si sia levata più alta la richiesta di una parificazione; una parificazione che, comunque, dovette apparir presto difficile da rifiutare e che, per quanto riguardava anche la magistratura suprema portò quasi subito ad un'apertura di compromesso, l'istituzione della carica dei *tribuni militum consulari potestate*, accessibile anche ai plebei.

Che, pur senza giungere a sviluppi simili, rapporti analoghi tra le aristocrazie siano sorti anche presso altre culture mi sembra poi praticamente certo. A parer mio non si possono, per esempio, disgiungere gli episodi di *intermarriage* con donne etrusche, documentati archeologicamente a Monte Bibeale⁴⁸, dai casi, attestati di frequente, che vedono individui di sicura origine celtica felicemente integrati all'interno di comunità umbre od etrusche⁴⁹. Ciò che, semmai, sembra distinguere i Romani da ogni altra popolazione è la loro capacità di regolamentare prima, di istituzionalizzare poi questo sistema, sfruttandolo con suprema abilità sul piano della politica internazionale. Basti qui ricordare precisamente il caso di Volumnio, console nell'anno 296, alla vigilia di Sentino⁵⁰: punta emergente e probabile fulcro di quella fronda filoromana di matrice aristocratica attiva nei *concilia Etruriae*, che già Marta Sordi aveva individuato in un suo ormai classico studio⁵¹ e che fiaccò in misura decisiva la volontà politica delle città etrusche proprio in vista dello scontro forse più importante per la genesi dell'Italia romana, la battaglia di Sentino.

Per tornare, comunque, al tema da cui siamo partiti, se si accetta di rovesciare il processo più frequentemente immaginato, ritenendo che,

⁴⁸ Per tutti: D. VITALI, "Monterenzio e la valle dell'Idice. Archeologia e storia di un territorio. Mostra di Monterenzio", a cura di D. VITALI, Bologna 1983, pp. 188 ss., nn.14, 15, 17, 18; pp. 198 ss. Cfr. M. TORELLI, *I Galli e gli Etruschi*, «Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione». *Atti del Colloquio internazionale, Bologna 12-14 Aprile 1985*, Imola 1987, p. 6.

⁴⁹ In Orvieto e Todi, per esempio. Al secondo o al terzo decennio del VI secolo a.C. risale il primo, importantissimo documento che attesta questo processo: un'iscrizione dalla necropoli di Cannicella (Orvieto) ricorda che, nei ranghi della locale aristocrazia, si era inserito un Celta il cui nome originario, *Catacus*, si era mutato nell'etrusco *Avile Katacinas*: C. DE SIMONE, *Un nuovo gentilizio etrusco di Orvieto (Katacina) e la cronologia della penetrazione celtica (gallica) in Italia*, «PP» XXXIII (1978), pp. 370-395. Quanto all'ambito umbro, si ricordino i casi sia di *Ahal Trutitis* che, verso la fine del V secolo, dedica il Marte di Todi; sia, nella stessa Todi, quello, assai più tardo, di *Ategnatus* e *Coisis*, figli di *Drutus*, la cui offerta è contrassegnata da bilinguismo celto-latino: F. RONCALLI, *Il 'Marte di Todi'*, «Memorie. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia» s.III, XI, 2 (1973), pp. 91 ss.; M. LEJEUNE, *Lepontica*, Paris 1971, pp. 29 ss. Cfr. TORELLI, *I Galli* cit., pp. 3-4.

⁵⁰ Su Volumnio: BROUGHTON, *Magistrates* cit., I, pp. 164-165; 176.

⁵¹ Cfr. M. SORDI, *Roma e i Sanniti nel IV secolo a.C.*, Bologna 1969, pp. 102 ss.

alle origini almeno, il *conubium* sia stato la porta verso la *civitas*, e non viceversa, proprio quest'ultima appare come la conseguenza fondamentale; una conseguenza dimenticata, per la verità, dai Romani stessi, che, riscrivendo la loro storia essenzialmente dal punto di vista di un imperialismo ormai trionfante, hanno immaginato – per parafrasare un celebre motto di Camillo – di avere conquistato l'Italia assai più *armis* che non *virtute* ed *opere*. All'interno della parte tirrenica almeno (con una simile riserva può spiegarsi, forse – ma non è il caso di insistervi qui... –, anche la diversa reazione degli Equi), invece, l'assorbimento da parte dell'Urbe non si realizzò (o, almeno, non si realizzò esclusivamente) nelle forme di una conquista militare, solo in seguito consolidata attraverso l'artificioso instaurarsi di legami di parentela tra le differenti aristocrazie. Viceversa, furono proprio questi vincoli, che spesso già esistevano sotto pelle, a smussare sostanzialmente ogni contrasto; furono le *cognationes* – il cui sorgere fu permesso da un *conubium* con i notabili istintivo anche fuori del Lazio e agevolato da strutture giuridiche concepite allo scopo di saldarlo alla *civitas* – che diedero vita ad intese efficaci tra le classi dirigenti, spesso ancora prima della conquista; e che permisero l'assorbimento di una parte almeno dell'Italia in modo talvolta indolore, comunque sempre attraverso un uso della forza in fondo assai misurato.

GIOVANNI BRIZZI